



Proposta di nomina del presidente dell'Unione italiana tiro a segno (UITS) Atto del Governo Proposta di nomina n. 99

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	99	
Titolo:	Proposta di nomina dell'avvocato Costantino Vespasiano a presidente dell'Unione italiana tiro a segno (UITS)	
Norma di riferimento:	Articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14	
	Senato	Camera
Date:		
annuncio:	28/10/2021	27/10/2021
assegnazione:	28/10/2021	27/10/2021
termine per l'espressione del parere:	17/11/2021	16/11/2021
Commissione competente:	4 ^a Difesa	IV Difesa

Contenuto

La proposta in esame riguarda la nomina a titolo gratuito dell'**Avv. Costantino Vespasiano** a **Presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno (UITS)** ([Proposta di nomina n. 99](#)).

Alla proposta sono allegati il curriculum vitae dell'interessato, la copia del verbale dell'assemblea nazionale e la richiesta di avvio della procedura di nomina avanzata dal Ministro della Difesa al Presidente del Consiglio. In relazione alla citata richiesta del Ministro della Difesa si segnala che nella medesima viene fatto riferimento ad una "nota informativa relativa all'applicabilità dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012" che non risulta successivamente allegata allo schema di decreto in esame.

L'[Unione italiana tiro a segno \(UITS\)](#) è **ente pubblico sottoposto alla vigilanza della Difesa**, ai sensi dell'articolo 20 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) - che elenca gli enti vigilati dal Ministero della Difesa. Come previsto dall'articolo 59 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), l'Unione italiana tiro a segno è ente di diritto pubblico, avente **finalità** di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno. L'UITS realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all'articolo 61 del medesimo regolamento.

Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. In particolare, sebbene ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come novellato dal comma 23 dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, per effetto dell'articolo 18, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'UITS ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico.

Per quanto riguarda la nomina precedente, si ricorda che il **31 dicembre 2016** era scaduto il mandato del presidente Ernfried Obrist, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 2013 per la durata del quadriennio olimpico 2013-2016. Per approfondimenti si rinvia al seguente

[dossier](#) .

Il 30 gennaio e il 6 febbraio 2013 la 4^a Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica e la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati hanno entrambe espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina. Obrist era stato successivamente rieletto dall'assemblea nazionale dell'Ente, ma la nomina non è mai stata formalizzata.

Successivamente il Ministero della Difesa ha nominato **Commissario straordinario** l'Avv. Francesco Soro, con **decreto 2 ottobre 2017**, per il periodo massimo di un anno. L'incarico è stato in seguito confermato con **decreto 22 ottobre 2018**, in ragione della necessità di provvedere alla modifica dello statuto dell'UITs a seguito del mutamento dei principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline associate, deliberato dal Consiglio nazionale del CONI, in data 4 novembre 2018 e approvato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – ufficio per lo sport – in data 14 settembre 2018.

Attualmente l'incarico di commissario straordinario dell'Unione italiana tiro a segno è rivestito dal **colonnello Igino Rugiero**, nominato il 4 novembre 2019 con decreto del Ministro della difesa a seguito della scadenza del mandato del precedente commissario, avvocato Francesco Soro, intervenuta il 22 ottobre 2019.

L'11 novembre 2020 è stata effettuata la prevista concertazione con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e con il CONI, finalizzata all'esame delle citate modifiche dello statuto dell'UITs. A seguito dell'approvazione del [nuovo statuto](#) dell'UITs, avvenuta con [decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 8 marzo 2021](#), il commissario straordinario ha convocato l'assemblea nazionale per l'elezione del Presidente e dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, in data 2 e 3 luglio 2021, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

Il **3 luglio 2021** l'assemblea nazionale elettiva ha scelto come **presidente Costantino Vespasiano** e come consiglieri Engelbert Zelger, Fabio Sacchetti, Barbara Creatini, Marco Billi, Roberto Brogli, Davide Brutto, Luigi Giardinieri, Sara Barbieri, Pierluigi Ussorio (rappresentante tecnici), Martina Pica, Tiziana Ferrando e Alfredo Marconi (rappresentanti atleti). Le nomine dovranno essere ora perfezionate mediante le procedure previste

L'articolo 17 del vigente [statuto](#) prevede che il presidente nazionale abbia la rappresentanza legale dell'UITs e che sia responsabile del funzionamento dell'Unione nei confronti del Ministero della difesa, del CONI e dell'Assemblea nazionale, in base ai compiti affidatigli dalla legge e dallo statuto. Il comma 3 del suddetto articolo 17 prevede che il presidente sia dapprima eletto dall'assemblea nazionale e quindi nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente nazionale è coadiuvato, ai sensi del suddetto comma, da un vice presidente nazionale, designato dal consiglio direttivo che lo sceglie tra i propri membri eletti dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi. La nomina è quindi formalizzata con decreto del Ministro della difesa. L'articolo 18, comma 1, dello statuto prevede poi che il consiglio direttivo sia composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, dapprima eletti dall'assemblea nazionale tra i tesserati e quindi nominati dal Ministro della difesa. Altri organi centrali dell'UITs sono l'assemblea nazionale (composta dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale, dai rappresentanti dei gruppi sportivi e dai rappresentanti eletti dalle sezioni e dai gruppi sportivi, da un atleta e un tecnico sportivo in attività eletti in ciascuna delle sezioni che svolgono attività sportiva e in ciascuno dei gruppi sportivi), il consiglio di presidenza (composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri nominati dal consiglio direttivo) e il collegio dei revisori dei conti (composto da tre membri). I componenti di tali organi, ai sensi dell'articolo 39 dello statuto, restano in carica per un **quadriennio olimpico** e possono essere **confermati una sola volta**.

Presupposti normativi

Il [Consiglio dei ministri n. 42](#), nella seduta del 19 ottobre 2021, ha deliberato l'avvio della procedura per la nomina dell'avv. Costantino Vespasiano a Presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno (UITs), per il quadriennio olimpico 2021-2024 ([Proposta di nomina n. 99](#)), a norma dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988 e dell'articolo 60, comma 3, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90). La richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa).

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988, le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del

ministro competente. Ai sensi di tale disposizione resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Al riguardo, si segnala che Il **parere parlamentare sulle nomine**, proposte o designazioni da parte del Governo, di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici è disciplinato dalla **legge 24 gennaio 1978, n. 14**. La legge prevede che il parere sia espresso dalle commissioni permanenti competenti per materia e che sia motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire (**articolo 2**).

Trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti parlamentari, l'organo governativo competente può procedere alla nomina anche nel caso di mancata espressione del parere (**articolo 3**).

La richiesta di parere da parte del Governo **deve contenere l'esposizione della procedura seguita per la designazione, dei motivi professionali che la giustificano e degli eventuali incarichi già svolti dal candidato (articolo 4)**.

Il parere parlamentare non deve essere richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizione di legge (**articolo 5**).

Nel caso in cui il Governo, dopo l'espressione del parere parlamentare, ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, occorre l'avvio di una nuova procedura di parere. Il rinnovo della nomina necessita di un nuovo parere parlamentare e non può essere effettuato per più di due volte (**articolo 6**).

Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, **le nomine** di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici **sono incompatibili** con le funzioni di:

1. membro del Parlamento e dei consigli regionali;
2. dipendente dall'amministrazione cui compete la vigilanza o del Ministero dell'Economia e delle finanze;
3. dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti;
4. membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti
5. magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
6. avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;
7. appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo (**articolo 7**).

I soggetti nominati sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare all'organo di Governo competente per la nomina, proposta o designazione: l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità; la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina; l'intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi. Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato. I nominati devono trasmettere copia di tali comunicazioni anche ai Presidenti delle due Camere. La mancanza o l'infedeltà di tali comunicazioni comporta la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti (**articolo 8**).

Si ricorda che il comma 9 dell' articolo 5 del D.L. 95/2012 stabilisce il divieto per le Amministrazioni Pubbliche, di assegnare incarichi dirigenziali, a titolo oneroso, a personale in quiescenza, ad eccezione di incarichi a titolo gratuito. Inoltre gli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, non possono avere una durata superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile. La disposizione non si applica ai componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del [decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#) (ordini, collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa).

A sua volta l'articolo 60 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) riguarda gli organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno. Il comma 3, in particolare, prevede che il presidente nazionale, **eletto dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno**, venga nominato, **su proposta del Ministro della difesa**, con **decreto del Presidente della Repubblica** previa **deliberazione del Consiglio dei Ministri**. Il presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'ente, del cui funzionamento è responsabile nei confronti del Ministero della difesa, del Comitato olimpico nazionale italiano e dell'assemblea nazionale, in base ai compiti stabiliti nello statuto dell'ente. E' coadiuvato da un vicepresidente nazionale, designato dal consiglio direttivo tra i propri consiglieri e nominato con decreto del Ministro della difesa.

Senato: Dossier n. 75

Camera: Atto del Governo - Proposte di nomina n. 99

8 novembre 2021

Senato	Servizio degli Affari Internazionali	segreteriaAAII@senato.it - 066706-3666	
Camera	Servizio Studi Dipartimento Difesa	st_difesa@camera.it - 066760-4172	 CD_difesa

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
DI0402